



COMUNE DI CALENZANO

Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche in aree non servite da pubblica fognatura

(Approvato con deliberazione n.140/CC del 29.11.2004)

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Definizioni e normativa di riferimento
- Articolo 3 Autorizzazione allo scarico
- Articolo 4 Presentazione della domanda
- Articolo 5 Durata del procedimento

CAPO II NUOVI SCARICHI

- Articolo 6 Contenuto della domanda
- Articolo 7 Istruttoria

CAPO III NORMATIVA TRANSITORIA PER GLI SCARICHI ESISTENTI INFERIORI A 100AE

- Articolo 8 Obblighi per i titolari di scarichi esistenti
- Articolo 9 Contenuto della domanda
- Articolo 10 Istruttoria

CAPO IV DISPOSIZIONI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI

- Articolo 11 Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche

CAPO V DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE

- Articolo 12 Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione
- Articolo 13 Modifiche dell'autorizzazione

CAPO VI COLLEGAMENTO CON ALTRE NORMATIVE

- Articolo 14 Procedimenti soggetti a procedura SUAP

CAPO VII NORME FINALI

- Articolo 15 Abrogazioni
- Articolo 16 Sanzioni
- Articolo 17 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Oggetto*

- [1] Il presente regolamento ha per oggetto le procedure di autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue assimilate alle domestiche, ai sensi dell'articolo 28, comma 7 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come individuate nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 23 maggio 2003, n. 28/R, in acque superficiali o nel suolo, in aree non servite di pubblica fognatura.

- [2] Sono aree non servite da pubblica fognatura ai sensi del presente regolamento quelle nelle quali non sono presenti impianti di collettamento e/o tubature fognari in un raggio di 100 m, ovvero quelle nelle quali l'allacciamento alla pubblica fognatura risulti impedito da ostacoli di carattere geomorfologico, naturalistico o antropico, tali da imporre costi non sopportabili.

Articolo 2 *Definizioni e normativa di riferimento*

- [1] Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, nella legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 e successive modifiche e integrazioni, nel decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 23 maggio 2003, n. 28/R e, limitatamente alle definizioni non comprese nei due provvedimenti sopra menzionati e non in contrasto con gli stessi, nella legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5.

- [2] Per *autorizzazione* si intende l'atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate.

- [3] Per *scarichi che non recapitano in pubblica fognatura* si devono intendere gli scarichi di agglomerati urbani o singoli edifici presenti sul territorio comunale che non possono allacciarsi o non sono serviti da una pubblica fognatura, collegata o meno a un impianto di depurazione, la cui gestione è demandata al gestore del Servizio idrico integrato.

- [4] Con il termine *decreto* si intende il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni

- [5] Con il termine *legge regionale* si intende la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 e successive modifiche e integrazioni.

- [6] Con il termine *regolamento regionale* si intende il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 23 maggio 2003, n. 28/R.

Articolo 3 *Autorizzazione allo scarico*

- [1] Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato ai sensi dell'articolo 45 del decreto, a seguito di apposita domanda presentata utilizzando i modelli resi disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), l'Ufficio Ambiente, lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), lo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE) ove costituito, e sul sito internet del comune.

- [2] Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari, purché sia possibile tramite singoli pozzetti di ispezione il controllo sulla qualità dello scarico di ogni singola unità.
- [3] Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in condominio sono responsabili in solido dello stesso.
- [4] La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo a tutti i soggetti che hanno titolo d'uso ad almeno una delle unità immobiliari che recapitano i propri reflui domestici nello scarico oggetto dell'autorizzazione stessa.
- [5] Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico di acque reflue domestiche e assimilate fuori fognatura sono tenuti a conservare copia dell'atto d'autorizzazione ed a conoscerne le prescrizioni.
- [6] Il passaggio di titolarità dell'autorizzazione avviene automaticamente senza necessità di comunicazione alcuna al Comune che la rilascia, con il trasferimento dei diritti di proprietà, d'uso e/o di abitazione (mediante compravendita, affitto, successione ereditaria od altro), in analogia a quanto avviene per gli atti edilizi (concessioni, autorizzazioni e DIA).
- [7] In tal caso, il soggetto titolare dell'autorizzazione che cede il diritto di proprietà, uso o abitazione è tenuto a trasmettere al cessionario copia dell'autorizzazione allo scarico: il cessionario è tenuto ad acquisire copia dell'atto di autorizzazione allo scarico.

Articolo 4 *Presentazione della domanda*

- [1] La domanda è presentata dagli aventi titolo d'uso sullo scarico utilizzando gli appositi modelli. I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda.
- [2] Quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento regionale, è fissata, per ogni domanda, con atto della Giunta Comunale, la somma dovuta per i costi di istruttoria del Comune. Tale importo deve essere versato presso la tesoreria comunale.
- [3] Alla domanda deve essere allegata l'attestazione di versamento di cui sopra e, nel caso di scarichi superiori a 100 abitanti equivalenti (AE), soggetti pertanto a parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), dei diritti di istruttoria desumibili dal tariffario ARPAT.
- [4] In via transitoria, fino al 31 dicembre 2004, sono previsti due distinte procedure: nuovi scarichi e scarichi esistenti ed attivi.
- [5] Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 AE si applica sempre il procedimento relativo ai nuovi scarichi.

Articolo 5 *Durata del procedimento*

- [1] Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico e si deve concludere con un provvedimento espresso di autorizzazione o di archiviazione entro novanta giorni da tale data.

- [2] Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, la documentazione non conforme a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui sia necessario chiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato. il responsabile del procedimento avvisa il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le integrazioni.
- [3] I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.
- [4] Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi motivi addotti dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione.

CAPO II NUOVI SCARICHI

Articolo 6 *Contenuto della domanda*

- [1] La domanda di autorizzazione di un nuovo scarico deve essere presentata contestualmente alla pratica edilizia, richiesta di concessione oppure denuncia di inizio attività (DIA), inerente il fabbricato da cui originerà lo scarico stesso, oppure separatamente e comunque prima dell'attivazione dello scarico.
- [2] In ogni caso l'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti. La domanda è presentata in unica copia in bollo di legge.
- [3] Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE sono invece necessarie due copie, di cui una in bollo di legge; una copia viene inviata dal responsabile del procedimento all'ARPAT per il parere di competenza.
- [4] Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento alla tesoreria comunale degli oneri a titolo di spese di istruttoria di cui all'articolo 4 e, nel caso di scarichi superiori a 100 AE, del versamento dei diritti risultanti dal tariffario ARPAT.
- [5] Nella domanda di autorizzazione allo scarico, che deve contenere un espresso riferimento alla connessa pratica edilizia, i richiedenti devono indicare:
 - i propri dati anagrafici e di residenza
 - l'identificazione del fabbricato da cui originerà lo scarico e l'ubicazione del medesimo
 - la quantità stimata di acque reflue in metri cubi annui e in abitanti equivalenti
 - il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato
 - il corpo recettore dello scarico
 - il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato
 - nel caso di scarico di acque reflue domestiche assimilate, dichiarazione di assimilazione.
- [6] Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, degli elaborati grafici e una relazione tecnica, realizzati e firmati da un tecnico abilitato, conformi a quelli presentati nella connessa pratica edilizia.
- [7] Gli elaborati grafici devono contenere almeno una planimetria della zona, una planimetria di massima dell'edificio, con schema delle differenti canalizzazioni di

smaltimento dei reflui domestici e pluviali, indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento, e una rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore, con esatta indicazione del punto di scarico.

- [8] La relazione tecnica deve fornire una descrizione dell'impianto di trattamento, fornendo i dati progettuali di dimensionamento, una descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione nello stesso, l'indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui, l'indicazione della presenza o meno di pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 25 metri dal punto in cui i reflui verranno a contatto con il suolo o con gli strati superficiali del sottosuolo e, nel caso di scarico di acque reflue assimilate le condizioni rispetto alle quali viene attestata l'assimilazione rispetto a quanto stabilito nella tabella 1 dell'allegato 1 al regolamento regionale.
- [9] Nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo oppure quando sia utilizzato un sistema di trattamento dei reflui che prevede la sub-irrigazione o comunque l'immissione degli stessi negli strati superficiali del sottosuolo, o in ogni caso in cui siano presenti pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 25 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo, è necessario allegare anche una relazione geologica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, da cui risultino anche le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche.
- [10] Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE tutti gli allegati dovranno essere prodotti in triplice copia.

Articolo 7 *Istruttoria*

- [1] Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento, nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale.
- [2] Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati così come definite nella tabella 1 dell'allegato 2 al regolamento regionale, verrà valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato.
- [3] Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, oltre alle verifiche di cui ai comma precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'ARPAT, con oneri a carico del richiedente.
- [4] Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'ARPAT per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.
- [5] Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati.
- [6] Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato.

- [7] Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo articolo 11 e di eventuali prescrizioni particolari.
- [8] Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.

CAPO III

NORMATIVA TRANSITORIA PER GLI SCARICHI ESISENTI INFERIORI A 100AE

Articolo 8

Obblighi per i titolari di scarichi esistenti

- [1] I titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, esistenti e attivi ai sensi di legge e non ancora autorizzati con un provvedimento espresso da parte del Comune, devono presentare domanda di autorizzazione allo scarico, utilizzando l'apposito modello di domanda disponibile presso l'URP, l'Ufficio Ambiente e sul sito internet del comune.
- [2] Il termine per la presentazione della domanda, alle norme attualmente vigenti, è il 31 dicembre 2004.
- [3] Successivamente a tale data gli scarichi non autorizzati saranno soggetti alle sanzioni ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale.
- [4] Per gli scarichi esistenti con potenzialità superiore a 100 AE, poiché è necessario attenersi comunque ai trattamenti appropriati indicati nella tabella 1 dell'allegato 2 del regolamento regionale, deve essere utilizzato il modello di domanda per i nuovi scarichi

Articolo 9

Contenuto delle domanda

- [1] La domanda, in bollo di legge, deve contenere, oltre a quanto previsto per i nuovi scarichi, anche una dichiarazione che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte e in modo conforme a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e una dichiarazione che l'impianto è stato conservato e mantenuto in efficienza mediante interventi di manutenzione periodica
- [2] Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, gli elaborati grafici e la relazione tecnica realizzati e firmati da un tecnico abilitato, con lo stesso contenuto richiesto per l'attivazione dei nuovi scarichi.
- [3] Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE gli allegati dovranno essere prodotti in triplice copia.
- [4] Gli allegati possono essere omessi, in tutto o in parte, nel caso in cui sia indicato il riferimento di una pratica edilizia in cui i documenti stessi siano già inseriti.

Articolo 10
Istruttoria

- [1] Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto richiesto nel regolamento regionale e nel presente regolamento.
- [2] Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche previste nella delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, viene valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia da ritenersi appropriato.
- [3] Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, oltre alle verifiche di cui ai commi precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'ARPAT, con oneri a carico del richiedente.
- [4] Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'ARPAT per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.
- [5] Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati.
- [6] Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato, che contiene l'indicazione dell'obbligo di adeguare lo scarico entro i termini previsti dal regolamento regionale.
- [7] Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo articolo 11 e di eventuali prescrizioni particolari.
- [8] Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.

CAPO IV
DISPOSIZIONI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI

Articolo 11
Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche

- [1] Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale. Sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni specifiche per singola tipologia di impianto installato, di seguito riportate:
 - ogni impianto di trattamento deve essere dotato di due pozzetti d'ispezione per il prelievo dei reflui in entrata ed uscita dall'impianto. Per i sistemi a sub-irrigazione nel suolo sarà installato il solo pozzetto in entrata;
 - tutti gli impianti deve essere resi accessibili ad eventuali ispezioni e campionamenti;
 - nelle fosse settiche, fosse Imhoff e pozzetti degrassatori, i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno;
 - impianti ad ossidazione biologica (impianti a fanghi attivi). Tali impianti devono

essere dotati di manuale d'uso e manutenzione specifico rilasciato dalla ditta costruttrice ed essere gestiti secondo le indicazioni ivi riportate. In generale i fanghi devono essere estratti periodicamente ed allontanati come rifiuti da ditta regolarmente autorizzata; devono inoltre essere garantiti il funzionamento delle attrezzature installate e la continua fornitura di corrente elettrica. In tali impianti è auspicabile la gestione della manutenzione periodica con ditta specializzata. Il titolare dell'autorizzazione deve verificare una volta all'anno che l'impianto sia in grado di abbattere almeno il 70% del carico inquinante dei reflui in ingresso. Tale verifica deve essere condotta e registrata dalla ditta fornitrice o ditta autorizzata;

- sub-irrigazione nel suolo. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificano tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale. Tale impianto dovrà assolutamente le distanze previste dalle normative vigenti da opere idriche;
- fitodepurazione. Tale impianto deve essere adottato obbligatoriamente quando non possono essere rispettate le distanze previste dalla normativa vigente da opere idriche, e comunque preferito in ogni caso, se possibile, all'impianto di sub irrigazione. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevisi determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto;

[2] Eventuali altre prescrizioni od integrazioni alle varie tipologie potranno essere previste sulla base dell'istruttoria o di linee guida o protocolli tecnici redatti dalle strutture pubbliche.

CAPO V DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 12

Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione

- [1] L'atto di autorizzazione allo scarico contiene le indicazioni dei titolari dello scarico, del fabbricato da cui lo scarico ha origine e della potenzialità dello scarico, espressa in abitanti equivalenti.
- [2] La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.
- [3] Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, di quattro anni in quattro anni, in assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.

Articolo 13

Modifiche dell'autorizzazione

- [1] Salvo quanto previsto all'articolo 3, commi 6 e 7, del presente regolamento, le modifiche degli scarichi autorizzati riguardanti il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore devono essere espressamente autorizzate con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione.

CAPO VI
COLLEGAMENTO CON ALTRE NORMATIVE

Articolo 14
Procedimenti soggetti a procedura SUAP

- [1] Nel caso in cui uno scarico di acque reflue domestiche o assimilate che non recapita nella pubblica fognatura abbia origine da un fabbricato adibito ad attività produttiva, la relativa domanda di autorizzazione allo scarico deve essere inserita all'interno del procedimento unico previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dal relativo regolamento di attuazione, decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.
- [2] In questo caso non si applicano le norme del presente regolamento per quanto concerne i termini per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, che sono sostituite dalle norme relativi ai procedimenti SUAP.
- [3] Si applica lo stesso procedimento nel caso sia costituito lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO VII
NORME FINALI

Articolo 15
Efficacia

- [1] Le norme contenute nel presente regolamento prevalgono sulle eventuali norme in materia di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate contenute in altri regolamenti comunali.

Articolo 16
Sanzioni

- [1] L'effettuazione di uno scarico oltre i limiti di emissioni fissati nelle tabelle allegate al decreto, e/o stabiliti dalla regione, oppure in assenza di autorizzazione o senza osservarne le prescrizioni è punita ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Articolo 17
Entrata in vigore

- [1] Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato.